



COMUNE DI CONDOFURI

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA

* * * * *

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 27 del 12.08.19

OGGETTO: Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000; Mancata adozione provvedimenti di riequilibrio e conseguente variazione di bilancio 2019/2021. Ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale art. 243 bis del TUEL.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, questo giorno DODICI del mese di AGOSTO alle ore 11:22 convocato dal Presidente del Consiglio con le modalità prescritte dal Regolamento comunale e nella sala delle adunanze presso il Comune di Condofuri, si è riunito in **sessione ordinaria**, seduta **pubblica in prima convocazione**, il Consiglio Comunale dei quali sono membri i sigg.ri:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	IARIA TOMMASO	Sindaco	x	
2	MANTI LEONARDO FILIPPO	consigliere	x	
3	CARMELO MESIANO	consigliere	x	
4	PONTARI MARIA GIUSEPPINA	consigliere	x	
5	NUCERA CAROLINA VALENTINA	consigliere		x
6	CLEMENSI PIETRO	consigliere	x	
7	ERRANTE RAFFAELLA	consigliere	x	
8	MORABITO GIACOMO	consigliere		x
9	NUCERA CATERINA	consigliere	x	
10	PAINO DOMENICO	consigliere	x	
11	IOFRIDA CARMELINA	consigliere	x	
12	SCARAMOZZINO ANTONINA	consigliere	x	
13	NUCERA MARIA	consigliere	x	

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Partecipa l'avv. Manuela Falduto, Segretario comunale, incaricato della redazione del presente atto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

constatato che i Consiglieri presenti in n. 11 su n. 13 Consiglieri assegnati e n. 13 in carica integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, ai sensi del combinato disposto delle norme contenute negli articoli 37 e 38 del D. Lgs. 267/2000 e 25 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale **Paino** il quale anticipa che il gruppo di minoranza esprimerà un voto contrario su questa proposta di deliberazione in primo luogo in quanto ha avuto la documentazione solo nella giornata di venerdì, nonostante si sia recato in Comune giovedì ed il Presidente del Consiglio non gli abbia consegnato gli atti richiesti, ed, inoltre, perchè vi sono incongruenze nella documentazione afferente questa proposta di deliberazione. Precisa che alcune date riportate sono errate e lamenta la circostanza che gli accantonamenti fatti nel fondo crediti e dubbia esigibilità siano superiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Crede che l'Ente stia navigando a vista ed asserisce di non sapere se i conti siano in ordine o meno. Con riferimento ai Tributi suggerisce l'adozione di una politica volta ad incrementare il tasso di riscossione, che ad oggi è pari al 50% degli importi messi a ruolo.

Prende la parola il **Presidente del Consiglio** il quale precisa, con riferimento alle affermazioni fatte dal Consigliere Paino in merito alla tempistica della consegna della documentazione relativa al Consiglio Comunale, che non è lui deputato a consegnare le copie degli atti e che giovedì il Comune era chiuso in quanto ricorreva il giorno della festa del Santo Patrono;

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale **Iofrida** la quale lamenta che i Consiglieri di minoranza non sono messi nelle condizioni di avere gli atti in tempo utile per visionare tutta la documentazione.

Chiede ed ottiene la parola il **Sindaco** il quale si stupisce del fatto che la minoranza, a fronte di una proposta di deliberazione formulata dall'Ufficio ragioneria, supportata dal parere del Revisore dei Conti, dalla quale emerge che la situazione economico-finanziaria dell'Ente è gravemente compromessa, in quanto vi è l'impossibilità di ripristinare il pareggio e gli equilibri di bilancio con mezzi ordinari, ancora si ostina a sostenere che sia necessario verificare ulteriormente la necessità di ricorrere al piano di riequilibrio! Che i conti non siano in ordine è palese, e questo dato emerge chiaramente se solo si considera il fatto che ad oggi non sono stati pagati ai dipendenti comunali gli stipendi del mese di luglio e non solo quelli. Rammenta che lui stesso, sin dal 2012, quando era Consigliere Comunale di opposizione, aveva denunciato pubblicamente, in Consiglio comunale, la falsità dei documenti contabili in quanto venivano riportati residui attivi inesistenti mentre non venivano riconosciuti debiti fuori bilancio certi e liquidi. A riprova di quanto asserito, deposita, agli atti la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 20.06.13 avente ad oggetto "Approvazione Rendiconto consuntivo anno 2012" (**All. A**), della quale dà lettura di alcuni stralci di un suo intervento dove, segnatamente, veniva denunciata *"la falsità della situazione rappresentata dai documenti contabili sottoposti al Consiglio per l'approvazione [...] I guai per i cittadini verranno dopo"*. Dopo essere stato eletto Sindaco ricorda di aver predisposto un apposito report finanziario, trasmesso alle autorità competenti, dove venivano segnalate una serie di irregolarità nei documenti contabili approvati dalle precedenti amministrazioni, prima fra tutti la mancata iscrizione del debito maturato nei confronti della Regione Calabria per la fornitura idropotabile nel periodo intercorrente dal 1981 al 2004. Ricorda che il Consigliere Paino ha più volte contestato in Consiglio Comunale che questo debito era prescritto, dicendosi assolutamente convinto di ciò, e asserendo, pertanto, che riportarlo in bilancio rappresentava un grave errore. Precisa che così non è in quanto la Regione Calabria ha provveduto costantemente ad interrompere i termini di prescrizione nei modi di legge, per come emerge dalle relazioni dei responsabili di Area e dalle ricerche effettuate. Sostiene che in un primo momento gli era stato riferito che tale debito non era mai stato iscritto in bilancio negli anni pregressi, ma che ha avuto modo di riscontrare che in realtà anche questa circostanza non corrisponde al vero; lo stesso Consigliere Paino, mentre era vicesindaco, ha approvato una sfilza di bilanci e conti consuntivi nei quali questo debito di € 2.800.000,00 era puntualmente riportato. E se è stato riportato significa che il debito allora esisteva. E se esisteva allora esiste pure oggi! A comprova di quanto asserito deposita agli atti la determina n. 19 del 11.07.01 del Responsabile dell'Area economico finanziaria avente ad oggetto "Determinazione dei residui attivi e passivi dell'anno 2000 (**All. B**), la deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.02 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2002, Relazione previsionale e programmatica, Bilancio pluriennale 2002 – 2003 – 2004 e programma triennale delle opere pubbliche (**ALL. C**), la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29.06.99 avente ad oggetto "Elezioni comunali del 13.06.99 – Comunicazione dei componenti della Giunta Municipale" (**All. D**). Ribadisce che il debito nei confronti della Regione Calabria è certo ed a causa della morosità relativa a quel debito oggi la Regione Calabria non eroga al Comune di Condofuri i finanziamenti concessi. Allega, quindi due pronunce della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Calabria la n. 249/2009 (**ALL. E**) e la n. 66 del 2010 (**ALL. F**), dove si fa espresso riferimento ai debiti maturati

dalla Regione Calabria per la somministrazione idrica al Comune di Condofuri. Deposita, inoltre, ulteriore documentazione che viene allegata al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale (ALL. G, H, I ed L). Sottolinea che il debito in commento poteva essere oggetto di contestazione, ma che la contestazione non può essere fatta con una semplice "letterina"; sarebbe stato necessario contestare *l'an* o *il quantum* in modo circostanziato ma, soprattutto, sarebbe stato necessario proporre opposizione al decreto della Regione Calabria non appena questo venne notificato all'Ente; Cosa che non è avvenuta né con l'Amministrazione della quale faceva parte il consigliere Paino né con le altre. Precisa, inoltre, che quand'anche fosse stato opportunamente contestato il debito andava comunque inserito in bilancio. Conferma che ad oggi, a dispetto di quanto asserito da qualcuno, non esiste alcun contenzioso con la Regione Calabria e ciò è stato puntualmente attestato dagli uffici dell'Ente. Il debito in commento è stato stralciato nel 2014 o nel 2015; non è stato possibile verificare con esattezza questa circostanza in quanto non si trova agli atti il fascicolo del rendiconto 2014, situazione questa che denuncerà a chi di competenza. Il debito di cui si discute trae origine proprio da tale stralcio. Ricorda che un'amministrazione comunale non può dichiarare il dissesto in modo discrezionale essendo tale dichiarazione un atto dovuto qualora in tale direzione portino gli atti amministrativi predisposti dagli uffici competenti. Con riferimento all'incongruenza segnalata dal Consigliere Paino precisa che l'Ente sta utilizzando per i pagamenti i fondi vincolati per evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria che comporterebbe il pagamento di interessi. Oggi questa amministrazione approva il ricorso alla procedura di riequilibrio ma dubita fortemente che ci siano i presupposti per redigere un piano di riequilibrio effettivamente sostenibile. Rileva la Contraddittorietà della posizione sostenuta dalla minoranza consiliare che non vuole il dissesto ma vota contro il piano di riequilibrio che dovrebbe evitare il dissesto.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale **Paino** il quale afferma di credere poco nelle affermazioni rese dal Sindaco, in quanto, per come asserito dal Revisore dei Conti è necessario fare i dovuti approfondimenti riguardo il debito nei confronti della Regione Calabria. Ricorda che l'amministrazione comunale di cui ha fatto parte in passato ha contestato puntualmente questo debito e che è questa Amministrazione comunale a voler pagare a tutti i costi 2.800.000,00 euro. Ritiene che il Sindaco voglia subire passivamente questo debito in quanto il suo intento è aumentare la massa debitoria per causare il dissesto. Il gruppo di minoranza ritiene che il debito vada contestato. Inoltre rammenta che è la stessa Responsabile de servizio finanziario ad asserire che il saldo della cassa è positivo.

Chiede ed ottiene la parola il **Vicesindaco Manti** il quale ribatte affermando che se effettivamente i soldi in cassa ci fossero gli stipendi dei dipendenti sarebbero stati pagati, ma così non è;

Chiede ed ottiene la parola il **Sindaco** il quale precisa che c'è una clamorosa contraddizione tra quanto fatto dal Consigliere Paino quando era Vicesindaco, avendo lo stesso approvato un bilancio dove erano regolarmente stanziati le somme relative al debito idrico, e quanto da lui stesso affermato oggi in merito alla necessità di contestare il debito stesso! Se Paino ritiene che il debito non esiste dovrebbe spiegare perché lo ha iscritto in bilancio quando era Vice Sindaco: o ha sbagliato all'epoca o sbaglia adesso, ma di certo il suo comportamento è incredibilmente contraddittorio. Infatti, questa amministrazione comunale non sta facendo niente di più di quello che, correttamente, hanno fatto le precedenti amministrazioni, iscrivendo il debito negli atti contabili. Il falso in bilancio è stato commesso da chi ha stralciato il debito dai residui passivi. Ci sono stati comuni che hanno ottenuto una riduzione del debito idrico, ma ciò è avvenuto per quegli enti che si sono opposti alla pretesa della Regione Calabria nei modi e nei tempi previsti dalla legge e ad esito di tale opposizione si è addivenuti ad una transazione. Nel caso del comune di Condofuri non solo nessun atto di opposizione è stato fatto ma il debito non è stato mai contestato con atti giuridici necessari e sufficienti.

Il Presidente, non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, dichiara chiuso il dibattito ed invita il Consiglio a procedere all'approvazione dei verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale adottate nelle sedute precedenti.

Procedutosi alla votazione si consta il seguente risultato:

Presenti: 11 **Votanti:** 7 **Astenuti:** // **Favorevoli:** 7; **Contrari:** 4 (Paino, Iofrida, Scaramozzino, Nucera Maria)

Il Presidente proclama l'esito della votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 17.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 17.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 e accertato un risultato di amministrazione es. 2018 pari ad €. -3.461.397,32;

PREMESSO, altresì, che con gli atti sotto elencati sono state approvate, nel corso del vigente esercizio finanziario, variazioni al bilancio di previsione 2019/2021:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 22.07.19, esecutiva ai sensi di legge;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 22.07.19, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI:

- il comma 8 dell'art. 175 del D. Lgs. n. 167/2000, il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*;
- il comma 2 dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 che recita testualmente:
 2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*
 - a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
 - b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
 - c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

VISTI, altresì, il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. il quale prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare la congruità dei Fondi Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) stanziati nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del loro adeguamento in base al livello degli stanziamenti e degli accertamenti delle entrate cui sono riferiti;
- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione, adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 7640 del 09.07.2019, il Segretario Comunale ha avviato la ricognizione della situazione finanziaria dell'Ente richiedendo ai Servizi di verificare il mantenimento degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del Tuel, e, in caso di accertamento negativo, l'adozione contestuale:

- delle misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- dei provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194 del Tuel;
- delle iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Contestualmente ai sensi dell'art. 175, comma 8, del Tuel, ai fini dell'assestamento generale di bilancio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

TENUTO CONTO delle note:

- prot. n. 8000 del 16.07.2019 e n. 8394 del 26.07.2019 con le quali il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha comunicato le situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio quantificando gli ulteriori debiti, rispetto a quanto già comunicato ai fini della redazione del rendiconto per l'esercizio 2018, in € 1.338.427,17;

- prot. n. 8094 del 18.07.2019, n. 8485 del 29.07.2019 e n. 8539 del 30.07.2019 con le quali il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo ha elencato debiti fuori bilancio e passività potenziali dei servizi di propria competenza ulteriori per € 26.682,57 ed € 51.716,33 e comunicato l'improbabile riscossione delle somme di cui a sentenze favorevoli all'Ente atteso il mancato avvio delle azioni di recupero.

RICHIAMATA, altresì, la nota prot. n. 7821 del 12.07.2019, a firma del responsabile dell'Ufficio Finanziario, con la quale in esito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 20.06.2019 ha specificato le possibili azioni da intraprendere ai fini del ripiano del disavanzo di amministrazione pari ad € - 3.461.397,32, accertato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21.05.2019 di approvazione del rendiconto finanziario per l'anno 2018;

DATO ATTO che sulla scorta di quanto sopra riscontrato si evidenzia:

- la presenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'esistenza di debiti fuori bilancio ulteriori rispetto a quanto già comunicato ai fini dell'approvazione del rendiconto finanziario per l'anno 2018;
- la previsione di una situazione di disavanzo di gestione per squilibrio della gestione di competenza derivante dalle minori entrate che si prevede di non accertare rispetto alle previsioni definitive e dalle maggiori spese che si rende necessario sostenere rispetto alle previsioni definitive;
- la previsione di una situazione di disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione residui derivante dalla inesigibilità dei residui attivi non integralmente coperta dagli accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità;
- la previsione di inadeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, per il grave squilibrio della gestione residui derivante dalla inesigibilità dei residui attivi non coperta dagli accantonamenti già approvati;
- la previsione di una situazione di squilibrio della gestione di cassa derivante dalle minori entrate che si prevede di non incassare rispetto alle previsioni di cassa pur a fronte dell'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate a specifica destinazione e dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 entro il limite massimo;

CONSIDERATO che le misure idonee a ripristinare gli equilibri e il pareggio di bilancio sono costituite, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 193 commi 2 e 3 e 187 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000:

- dall'utilizzo per l'anno in corso e per i due successivi delle possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione;
- dall'utilizzo dei proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- dall'impiego della quota libera del risultato di amministrazione, accertato con l'approvazione del Rendiconto dell'ultimo esercizio, ove non possa provvedersi con i mezzi ordinari;
- dalla modifica delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di competenza dell'Ente;

CONSTATATA l'impossibilità di ripristinare il pareggio e gli equilibri di bilancio con mezzi ordinari;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 193, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000, la approvazione mancata adozione delle misure idonee a ripristinare gli equilibri ed il pareggio di bilancio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141 del sopra citato Decreto, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo;

CONSIDERATO che, ai sensi dei sopra citati artt. 175 comma 8 e 193 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000, è necessario provvedere all'assestamento generale adottando le variazioni necessarie a ripristinare il pareggio e gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che, le suddette variazioni, risultano insufficienti a ripristinare il pareggio e gli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile, anche in considerazione dell'impossibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione 2018, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21.05.2019 pari ad € -3.461.397,32, ai sensi dell'art. 188, comma , del Tuel, e gli ulteriori debiti fuori bilancio e passività potenziali comunicate dai competenti Responsabili di Settore;

DATO ATTO, altresì, che le misure idonee a ripristinare gli equilibri ed il pareggio di bilancio di cui agli artt. 193 commi 2 e 3 e 187 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 267/2000 risultano insufficienti a tal fine atteso tra

l'altro l'importo esuberante del disavanzo da ripianare e gli ulteriori debiti fuori bilancio e passività potenziali di cui sopra;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTA la relazione tecnico-finanziaria predisposta dal responsabile dell'area economico-finanziaria, che si allega al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale (**ALL. 1**);

VISTO il parere espresso, ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, dall'Organo di Revisione con verbale n. 1, acquisito al prot. generale dell'Ente in data 07.08.19 al n. 8936, che si allega al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale (**ALL. 2**);

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PRESO ATTO della votazione sopra riportata

D E L I B E R A

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI ACCERTARE**:
 - ai sensi dell'art. 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e sulla base di quanto sopra enunciato la situazione di disavanzo di gestione per squilibrio della gestione di competenza derivante dalle minori entrate che si presume di non accertare rispetto alle previsioni definitive e dalle maggiori spese che si rende necessario sostenere rispetto alle previsioni definitive;
 - la situazione di disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione residui derivante dalla inesigibilità dei residui attivi non coperta dagli accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità confluiti nel risultato di amministrazione es. 2018;
 - la previsione di inadeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione 2018, per il grave squilibrio della gestione residui derivante dalla inesigibilità dei residui attivi non coperta dagli accantonamenti già approvati;
 - la previsione di inadeguatezza dei fondi crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio di previsione 2019 per la decelerazione del trend di riscossione delle entrate corrispondenti;
 - la previsione di uno squilibrio della gestione di cassa derivante dalle minori entrate che si presume di non incassare rispetto alle previsioni di cassa pur a fronte di un utilizzo, in termini di cassa, delle entrate a specifica destinazione e dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 entro il limite massimo;
3. **DI DARE ATTO** dell'esistenza di ulteriori debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 rispetto a quanto già evidenziato ai fini dell'elaborazione ed approvazione del rendiconto per l'esercizio 2018;
4. **DI DARE ATTO** dell'impossibilità di adottare, ai sensi dell'art. 193 c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, le misure necessarie a ripristinare il pareggio e gli equilibri di bilancio;
5. **DI DARE ATTO** dell'impossibilità di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di assestamento generale al bilancio di competenza e di cassa, conseguenti all'adozione delle misure, necessarie a garantire il ripristino del pareggio e degli equilibri di bilancio, e necessarie a soddisfare le motivate esigenze manifestate dai *Servizi*;
6. **DI DARE ATTO** dell'accertamento negativo della salvaguardia degli equilibri di bilancio e dell'impossibilità di ripristino degli stessi mediante l'adozione dei provvedimenti di riequilibrio con le misure di cui agli artt. 193 e 194;
7. **DI DARE ATTO** dell'impossibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione 2018 di € - 3.461.397,32, e le ulteriori passività rilevate ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di cui agli artt. 175 e 193 del Tuel;
8. **DI INDIVIDUARE**, nell'ottica di un'azione di risanamento da intraprendere, la procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale di cui all'art. 243 bis e ss. del Tuel quale strumento idoneo al predetto risanamento non essendo possibile ripianare la massa passiva secondo le modalità ordinarie previste dall'art. 188 del Tuel

9. **DI ALLEGARE** la presente deliberazione al Rendiconto della gestione dell'esercizio 2018, ai sensi dell'art. 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
10. **DI IMPEGNARE** il Consiglio Comunale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, ad approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 20 anni, compreso quello in corso, corredato dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;
11. **DI DARE ATTO** che l'Organo di revisione dei conti ha espresso parere favorevole al ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, TUEL;
12. **DI DARE ATTO** che le procedure esecutive intraprese nei confronti di questo Ente sono sospese dalla data presente deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3 del TUEL;
13. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione diventerà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 TUEL);
14. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, per dovuta conoscenza e per il seguito di competenza:
- al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per Ia Regione Calabria;
 - al Ministero dell'Interno -Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale;
 - al responsabile dell'area economico finanziaria;

COMUNE DI CONDOFURI
SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2019 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e del rendiconto 2018.

Il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 in data 17.04.2019 avvalendosi della proroga del termine di approvazione. Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico finanziario è stato garantito.

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, vi sono state le seguenti variazioni di bilancio:

Determina n. 221 (reg. Gen) del 17.06.2019

Delibera G.M. n° 68 del 20.06.2019

Delibera C.C. n° 23 del 22.07.2019

Delibera C.C. n° 24 del 22.07.2019

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione non sono stati adottati atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 21.05.2019 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. – 3.461.397,32 così composto:

Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione

di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha come obiettivo:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Riepilogando ai sensi dell'art. 193 del Tuel, comma 3, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

Dal 2019 è cessata la sospensione degli effetti delle deliberazioni comunali in aumento, disposta in origine dall'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015 e prorogata fino al 2018. A decorrere dall'esercizio in corso torna utilizzabile la leva tributaria per il mantenimento degli equilibri di bilancio.

L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel, fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

Le verifiche interne

Con nota prot. n. 7640 in data 09.07.2019 è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- verificare gli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione e segnalare possibili squilibri economici;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

A seguito dei riscontri pervenuti fino al 30.07.2019 con diverse note agli atti dell'Ufficio Finanziario e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2019 sono stati ripresi dal rendiconto 2018, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui e risultano essere quelli di cui alla delibera di approvazione dello stesso.

Alla data di redazione della presente minima è risultata la riscossione dei residui attivi come risulta agli atti dell'Ufficio, per contro si è proceduto al pagamento di residui passivi in misura maggiore dalla quale emerge una situazione di squilibrio.

Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre l'equilibrio economico finanziario risulta non rispettato.

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione ad oggi sono emerse situazioni **a) Gestione corrente:** per quanto riguarda la gestione corrente, si rileva la necessità di reperire nuove risorse connesse a:

maggiori spese: sono emersi ad esempio debiti fuori bilancio o passività potenziali ulteriori rispetto a quanto già emerso in sede di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2018.

IMU, TASI e Fondo di solidarietà comunale

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha previsto l'abolizione della TASI sull'abitazione principale nonché l'introduzione di agevolazioni IMU sui comodati gratuiti, gli alloggi a canone concordato, nonché modificato la disciplina di esenzione per i terreni agricoli. Gli effetti sul gettito di tali tributi sono stati tenuti in considerazione nella determinazione del Fondo di solidarietà comunale.

Il contributo compensativo IMU-TASI è un fondo istituito a partire dal 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013, per ristorare i comuni interessati dalla perdita di gettito conseguente all'introduzione della Tasi in sostituzione dell'Imu. Si tratta di quei comuni le cui previgenti aliquote Tasi non consentivano l'integrale applicazione dell'incremento a compensazione della perdita di gettito Imu sull'abitazione principale. La legge di bilancio per il 2019 (L. 145 del 30/12/2018) ha previsto all'art. 1, commi 892-895, l'importo di 190 milioni di euro a ristoro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033 compresi. L'art. 11-bis del d.l. 135 del 14/12/2018, (c.d. 'Decreto semplificazione'), introdotto dalla legge di conversione n. 12 del 11/02/2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12/02/2019 ha aggiunto il comma 895-bis che integra detto stanziamento, per il solo 2019, con ulteriori 110 milioni. Solo per quest'anno si perviene, pertanto, al medesimo stanziamento previsto per il 2018, pari a complessivi 300 milioni di euro. Per i 190 milioni originariamente previsti dal comma 892 permane il vincolo di destinazione per il finanziamento dei piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade e delle scuole e altre strutture di proprietà comunale. Le spese finanziate con dette risorse devono essere liquidate o liquidabili per le suddette finalità, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Con l'abrogazione del comma 895 della legge di bilancio, previsto dal comma 16 dell'art. 11-bis, scompare l'obbligo di monitoraggio delle relative spese che doveva essere effettuato da parte dei comuni beneficiari attraverso il sistema BDAP-MOP, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2019».

Nel bilancio di previsione:

- sono stati previsti i predetti contributi sulla scorta di cui sopra;
- è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno e che tiene conto del mancato gettito TASI sull'abitazione principale e delle modifiche alla disciplina IMU;

Nel bilancio di previsione risulta iscritto il fondo di riserva di €. 25.000,00 ad oggi non utilizzato.

Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici non abbiano proceduto ad una puntuale verifica dei cronoprogrammi dei lavori pubblici, in base alla quale:

- possano essere confermati i cronoprogrammi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio;
- occorre procedere ad una modifica degli stanziamenti di bilancio e dei correlati fondi pluriennali vincolati.

Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 31.07.2019 (da conto del Tesoriere) ammonta a €. 47.730,01 e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2019	€. 0,00
Pagamenti	€. 6.519.694,16
Riscossioni	€. 6.567.424,17
Fondo cassa al 31.07.2019	€. 47.730,01

L'ente fa ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti non consentono di fare una programmazione dei pagamenti delle obbligazioni contratte.

Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 3.722.413,96 anche se neutralizzato dall'anticipazione di liquidità quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle entrate di cui al prospetto allegato alla delibera del rendiconto 2018.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2018 emerge che si renderebbe necessario adeguare l'accantonamento al FCDE accantonato nel risultato di amministrazione per tener conto della mancata realizzazione delle riscossione almeno di quelle entrate considerate ai fini del calcolo dello stesso in considerazione, in particolare, del forte rischio di inesigibilità;

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, alla luce della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), è stata prevista la possibilità che:

(comma 1015) *“Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:*

1. con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

2. se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.”

Inoltre al comma 1016 viene previsto che: “La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

1. l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

2. se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.”

Il comma 1017 prevede che “I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture”.

La legge di bilancio 2019 cambia i criteri per l'accantonamento in conto competenza al Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE). La percentuale di accantonamento per l'anno 2019 rimane al 85% originario.

Viene prevista la possibilità di procedere a un abbattimento del fondo crediti di dubbia esigibilità, per il 2019, iscrivendo un importo corrispondente all'80% di quanto inizialmente riportato.

Condizione necessaria affinché si possa usufruire di questa agevolazione è l'aver operato correttamente la pubblicazione sul proprio sito internet degli indicatori dei tempi medi di pagamento e il debito commerciale residuo per gli esercizi 2017 e 2018, l'aver provveduto, prima dell'avvento del SIOPE+ a trasmettere correttamente alla piattaforma il pagamento delle fatture commerciali.

Soddisfatti questi requisiti obbligatori si dovrà verificare la tempestività dei pagamenti, la percentuale di pagamento dei debiti commerciali e la composizione del debito residuale o il suo abbattimento rispetto alla consistenza al 31 dicembre 2018.

L'Ente non si è avvalso di tale facoltà.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 1.036.390,36

In sede di assestamento:

- è necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio al maggiore degli importi accertati ovvero stanziati per ciascuna entrata, applicando la % di accantonamento utilizzata in sede di bilancio, eventualmente abbattuta;
- è possibile ridurre la % di accantonamento al FCDE, qualora la % di riscossione registrata in corso di esercizio, parametrata al maggiore tra gli importi stanziati/accertati, risulti maggiore rispetto a quella utilizzata in fase di previsione.

L'adeguamento del FCDE come sopra risulta di difficile applicazione per questo Ente.

Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che i responsabili hanno evidenziato l'esistenza di ulteriori debiti fuori bilancio o passività potenziali come meglio specificati nelle note in atti d'ufficio e per un importo complessivamente pari ad €. 1.416.826,07 così distinto:

Circa le cause che li hanno originato i debiti e la legittimità del riconoscimento si rimanda alle apposite relazioni predisposte dai responsabili competenti. Per il reperimento dei mezzi finanziari necessari, si rinvia al punto 4.

Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bilancio (all'art. 1, commi 463 a 482, legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio).)

L'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Ai sensi dei commi 819 e 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), a partire dal 2019 il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle città metropolitane e delle province e dei comuni, ai fini della tutela economica della Repubblica, si realizza attraverso il raggiungimento di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione viene ricavata, in ciascun esercizio, dal prospetto della "Verifica equilibri" allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. 118/2011. Per le regioni a statuto ordinario, ai sensi del comma 824 del medesimo articolo 1, le disposizioni sopra richiamate decorrono a partire dall'esercizio 2021. A tal fine le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province ed i comuni, possono non compilare il "Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica". I dati necessari a tale verifica saranno desunti direttamente dalla BDAP a cui, come noto, gli enti devono inviare sia i dati relativi al bilancio previsionale sia quelli relativi al rendiconto di esercizio. La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà invece effettuata attraverso il SIOPE. In fase preventiva non è prevista verifica circa la coerenza del bilancio all'obiettivo fissato dal Legislatore. L'art. 162, comma 6 del TUEL individua e definisce l'equilibrio di parte corrente che non può essere negativo in fase previsionale. L'equilibrio di parte capitale viene definito per differenza in quanto complementare ad esso, essendo il bilancio di previsione approvato sempre in equilibrio complessivo. In sede di rendiconto l'allegato 10 darà conto di tali equilibri parziali, a cui si aggiunge

L'equilibrio dato dal saldo fra accertamenti del titolo 5 dell'entrata (alle tipologie 200, 300 e 400) ed impegni del titolo 3 di spesa (ai programmi 2, 3, 4). La somma algebrica di tali equilibri parziali determinerà l'equilibrio finale. Quest'ultimo potrebbe invece essere negativo, qualora le previsioni di entrata fatte in sede di approvazione di bilancio, come eventualmente modificate in sede di variazioni in corso di esercizio, non dovessero avere riscontro in sede di rendicontazione. Il comma 903, della legge n. 145 del 2018, introduce una sanzione nel caso in cui i comuni, le province e le città metropolitane, non trasmettano, decorsi 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, i relativi dati alla BDAP, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato. In tale ipotesi, infatti, è prevista la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi incluse quelle a valere sul fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, la sanzione decorre dal 1° novembre 2019 relativamente al bilancio di previsione 2019.

Il comma 904, infine, nel modificare l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, chiarisce che la sanzione del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo prevista a carico degli enti territoriali dal medesimo comma 1-quinquies nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato si applica anche nel caso di mancato invio, entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla BDAP, compresi i dati del piano dei conti integrati, fino a quando non abbiano adempiuto.

Risultato presunto di amministrazione

Alla luce di quanto sopra, si accerta uno squilibrio nella gestione che porterà alla determinazione di un risultato presunto di amministrazione negativo.

Adozione provvedimenti di riequilibrio

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio non può essere garantita attraverso provvedimenti di riequilibrio, per i quali il testo unico prevede la possibilità di utilizzare:

- in caso di debiti fuori bilancio, l'avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (art. 187, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000), ove non si possa fare ricorso a mezzi ordinari;
- per l'anno in corso e per i due anni successivi, tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge;
- le entrate in conto capitale ed i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili, limitatamente agli squilibri di parte capitale (art. 193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).
- aumento aliquote e tariffe dei tributi locali.

Il ricorso all'assunzione di mutui è ammesso solamente qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a:

- a) debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;
- b) debiti fuori bilancio riferiti a spese correnti solo se maturati anteriormente al 08/11/2001.

Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2018 è pari a €.- 3.461.397,32 , cioè un disavanzo, pertanto non è possibile applicare il comma 3-bis dell'articolo 187 del d.Lgs. n. 267/2000 che consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio


anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, ai fini del ripristino degli equilibri e il pareggio di bilancio, attesa l'impossibilità di adottare le misure previste dagli artt. 193 commi 2 e 3 e 187 comma 2 lett. B) del D.lgs. n. 267/2000, e considerata altresì la necessità di ripianare, preventivamente agli squilibri emersi in sede di salvaguardia degli equilibri, anche il disavanzo di amministrazione accertato con il rendiconto 2018 si dà atto dell'accertamento negativo del permanere degli equilibri e del pareggio di bilancio 2019. Conseguentemente di individuare, nell'ottica di un'azione di risanamento da intraprendere, la procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale di cui all'art. 243 bis e ss. del Tuel quale strumento idoneo non essendo possibile ripianare la massa passiva secondo le modalità ordinarie previste dall'art. 188 del Tuel.

Condofuri, li 02.08.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



.....

Comune di Condofuri - Protocollo n. 0008936/2019 del 07/08/2019 18.34.10

COMUNE DI CONDOFURI Città Metropolitana di Reggio Calabria

Comune di Condofuri (RC)	
	07 AGO 2019
	Nr. 0008936
	Titolario
014	

Il Revisore dei Conti


Verbale n° 1

Il giorno 07 Agosto dell'anno 2019, presso il proprio studio sito in Lamezia Terme, Via Aldo Moro,40, si è riunito il Revisore Unico del Comune di Condofuri, nominato con delibera n. 22 del Consiglio Comunale del 22.07.2019.

Il Revisore prende in esame la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ai sensi degli artt.175 comma 8 e 193 comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000. Mancata adozione provvedimenti di riequilibrio e conseguente variazione di bilancio 2019/2021. Ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale art. 243 bis del TUEL."

o o o o o o o o o o

La nomina del revisore unico, dopo il sorteggio della Prefettura di Reggio Calabria è avvenuta il 22.07.2019, con delibera consiliare, e, lo stesso revisore è venuto a conoscenza della situazione economico- finanziaria del Comune di Condofuri solo in data 31.07.2019 all'invio della prima documentazione richiedente il parere di salvaguardia degli equilibri. Resosi conto delle difficoltà in cui versa l'Ente, del mancato conseguimento dell'equilibrio finanziario desumibile dallo schema di delibera consiliare inviatole, il sottoscritto revisore, nel rispondere tempestivamente al Segretario Comunale che la invitava ad esprimere un parere immediato in quattro giorni, sottolineava con sua lettera dell'01.08.2019, che qui si intende integralmente riportata, ad assumersi ognuno le proprie responsabilità, sottolineando che la documentazione Le era stata inviata in ritardo non solo per i tempi necessari alla stesura del parere, ma soprattutto in ritardo ai tempi di approvazione della deliberazione consiliare sulla salvaguardia degli equilibri, il cui termine spirava improrogabilmente il 31.07.2019, per come stabilito dagli artt 193, comma 2 e 175, comma 8 del TUEL. Per di più il 05.08.2019, nel corso della presenza presso gli Uffici Comunali, perveniva da parte della Prefettura di Reggio Calabria, formale diffida indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed



al Segretario Comunale, per l'inosservanza degli obblighi relativi alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art.193 del D. Lgs. 267/2000, invitando l'ente ad adottare la deliberazione riguardante la verifica degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2019 nel termine perentorio di venti giorni dalla data di ricevimento della diffida. Il mancato adempimento produrrà, conclude la nota, la fattispecie prevista dall'art.141, comma 2, del D. L.vo 267/2000 e cioè che decorso infruttuosamente tale termine, il Prefetto inizia la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale.

In data 02.08.2019, è pervenuto alla sottoscritta nuovo schema di proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto "assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione finanziario 2019/2021, inviata dall'allora responsabile del Servizio finanziario, dott.ssa Alessandra Sgarlato, che sostituiva il precedente schema inviato il 31.07.2019, insieme ad altra documentazione inviata dal Segretario Comunale. Con la lettera dell'01.08.2019, il sottoscritto revisore, capita l'urgenza e le difficoltà in cui versa il comune di Condofuri, si rendeva disponibile a recarsi presso la sede dell'Ente per il 05.08.2019, ed infatti otteneva un incontro con i responsabili degli Uffici dell'Ente, insieme al segretario ed al Sindaco, che potessero tornare utili a meglio capire la situazione in cui versa il Comune. A tale incontro avuto inizio alle ore 11,30 e terminato alle ore 16,00, non ha partecipato la responsabile del servizio finanziario, Dott.ssa Sgarlato, che per quanto appreso, cessava il suo incarico in data 04.08.2019. Tutti i presenti, ognuno per le proprie competenze, informavano il revisore e fornivano documentazione utile alla redazione del presente parere. Il Revisore si rendeva conto della precaria situazione di liquidità in cui versa l'Ente anche recandosi presso l'Ufficio di ragioneria dove l'impiegato addetto forniva la situazione di cassa presso l'Ente e presso la tesoreria, ed altre informazioni sullo stato di liquidità, anche mettendo in comunicazione il responsabile dell'Istituto bancario MPS, tesoriere dell'Ente, per meglio delucidare sullo stato di cassa.

Il revisore acquisiva tutta la documentazione e si riservava un paio di giorni di tempo al fine di meglio capire le varie situazioni e poter redigere con più conoscenza il parere richiesto.

In data 21.05.2019, con deliberazione n. 20, il Consiglio comunale, ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 ai sensi dell'art.227 del D.Lgs.26/72000, con parere favorevole del revisore dei conti dell'epoca, riportante un disavanzo di amministrazione pari ad euro 3.461.397,32, che, meritava maggiori approfondimenti per capirne la natura e studiarne le cause.

Il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è stato a suo tempo approvato in pareggio finanziario complessivo, garantendo l'equilibrio della gestione di competenza.

Dopo l'approvazione sia del bilancio preventivo, che del rendiconto, sono sopraggiunti nuove situazioni di criticità che hanno aggravato la posizione dell'Ente, seppur la stessa, anche se da sommaria verifica che questo revisore ha potuto fare, vista l'esiguità del tempo, era già abbastanza deficitaria.



La relazione del responsabile del servizio finanziario, con cui come già detto, non si è potuto avere colloquio personale perché cessata dall'incarico, non lascia spazi ad equivoci, indicando una sola via per il ripristino dell'equilibrio e cioè il Piano di riequilibrio Finanziario. Il Comune fino al 06/08/2019 è stato sprovvisto della figura del responsabile del servizio finanziario per i motivi di cui sopra e per un Ente in queste condizioni rappresenta un vero handicap. Da colloquio telefonico odierno L'Ente con decreto sindacale alla nomina del responsabile area economico finanziaria n. 21 del 07/08/2019 ha provveduto alla nomina ad interim la dott.ssa Caterina Attinà responsabile dell'area Amministrativa.

Basandosi, quindi, solo su relazioni scritte, e sul parere rilasciato, non vengono forniti possibili rimedi per la salvaguardia degli equilibri, a cui comunque, non hanno dato risposta nemmeno il Sindaco, il Segretario generale, e la responsabile dell'ufficio Tecnico, chiamate in causa da una lettera della responsabile del servizio finanziario, prot. 8454 del 29.07.2019.

Tale comunicazione, invitava, ognuno per le proprie competenze, a voler prontamente specificare le azioni intraprese o da intraprendere ai fini del ripristino dell'equilibrio di bilancio, e/o eventualmente dichiarare l'impossibilità di procedere.


Le criticità dell'Ente, per quanto potuto appurare, consistono soprattutto nella cronica incapacità a riscuotere i Tributi comunali che non superano una percentuale di riscossione del 50%, determinando molti residui attivi, che nel tempo si sono accumulati. Sono presenti alla data del 31.12.2018 residui attivi di vecchissima data e per i quali andrebbe vista anche l'intervenuta prescrizione per stabilirne la veridicità del credito. La capacità di riscossione della TARSU ad esempio per l'anno 2018, desumibile dal conto del bilancio si attesta a quella data ad una percentuale poco al di sopra del 20%. Il recupero dell'evasione dell'ICI-IMU previsto in bilancio, al 31.12.2018, per euro 100.000,00 è pari a zero. Bisognerebbe potenziare l'azione di recupero delle entrate tributarie sia per gli anni precedenti che per quelli in corso, affidando magari a terzi, il recupero delle somme, chiaramente ponendo il pagamento del servizio finalizzato al recupero del credito.

Bisognerebbe contestualmente razionalizzare le spese incidendo analiticamente sui vari capitoli con un attento studio delle singole voci.

Dopo l'approvazione del bilancio preventivo, sono pervenute attestazioni da parte degli Uffici responsabili dell'Ente, che hanno verificato la presenza di debiti fuori bilancio per euro 2.803.709,06, portando al disavanzo di amministrazione di cui si è detto.

Tali situazioni hanno portato nel tempo ad un continuo utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, che, ad oggi è interamente utilizzata e non consente nemmeno, per come dichiarato dalla responsabile del servizio il pagamento ai dipendenti degli emolumenti di luglio 2019. L'Ente non è riuscito a rientrare dell'anticipazione nei tempi e nei modi dovuti e lo ha fatto solo nel mese di maggio 2019.

Allo stato, sta adoperando i fondi vincolati che non le consentono, in base alla convenzione con



l'istituto tesoriere di utilizzare l'affidamento bancario, anche se lo sta utilizzando per intero, perché la banca sta movimentando il conto vincolato, dove esistono fondi seppur vincolati ad altre destinazioni, facendo gravare su quel conto l'anticipazione

Sembra quindi errato quanto riportato nella relazione del responsabile del servizio finanziario che riporta un fondo cassa positivo, al 31.07.2019, di euro 47.730,01. Se così fosse, non si capirebbe, con un'anticipazione di tesoreria concessa pari ad euro 1.533.057,97, perché l'Ente non riesce a pagare gli stipendi e soprattutto mettere a rischio, per come dichiarato, dalla responsabile del servizio Area Tecnica e Territorio, l'erogazione dei servizi minimi, per i quali si riscontrano difficoltà, da parte dell'istituto tesoriere, al versamento del corrispettivo dovuto.

Nella verifica effettuata presso l'Ufficio di Ragioneria dell'Ente si è riscontrato questo stato di cose, anche dopo colloquio avuto con il responsabile della Banca e si è avuto contezza che esistono mandati emessi dall'ufficio e non eseguiti per mancanza di liquidità. Sono stati verificati anche i conti correnti postali in essere e si è riscontrato un saldo positivo di euro 41.060, e si è sollecitato l'Ufficio a girocontare tali somme in modo da incrementare la liquidità ed anche perché l'azzeramento dei conti correnti postali deve essere fatto in maniera costante e periodica, almeno ogni quindici giorni.

Dato atto che il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 153 del T.U.E.L. è preposto alla verifica dello stato di accertamento delle entrate ed impegno delle spese, nonché alla immediata segnalazione delle situazioni pregiudizievoli degli equilibri di bilancio e che lo stesso ha accertato e del disposto degli artt.193, e 175, comma 8 del TUEL;

Che l'articolo 193 del Tuel così come modificato dall'art.74 del D.Lgs.n.118/2011, dispone:

1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6.*
2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*
 - a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
 - b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;*
 - c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.



3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo;

che l'art.175, comma 8 del Tuel, prevede:

"Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

L'Ente, deve attestare il rispetto del principio di pareggio di bilancio e di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto, nonché la congruità della quantificazione del FCDE, sia rispetto alla normativa vigente che all'andamento delle entrate soggette a svalutazione, oltre ad attestare la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'eventuale accantonamento per perdite di organismi partecipati. La ricognizione che deve essere sottoposta all'attenzione del Consiglio comunale ha quindi come obiettivo la verifica del permanere degli equilibri di bilancio e se questi ultimi risultano intaccati l'organo consiliare deve intervenire deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio.

La relazione della responsabile del servizio finanziario del 12.07.2019, prot. 7821, mirata a reperire le misure per coprire il disavanzo di amministrazione 2018, indirizzata al sindaco ed al Segretario Comunale, non ha trovato alcun riscontro, non essendo stata apportata alcuna misura correttiva tra quelle suggerite, utile ad un eventuale risanamento.

L'art.193 del TUEL, comma 3 prevede una serie di risorse che possono essere utilizzate per la salvaguardia degli equilibri per l'anno in corso e per i due successivi, quali le possibili economie di spesa e di tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a soli squilibri di parte capitale. E' possibile, inoltre, secondo quanto prevede l'articolo in questione, aumentare le risorse derivanti dalle tariffe comunali, modificando le aliquote relative ai tributi di competenza.



Tutto ciò è stato suggerito nella relazione di cui sopra dalla responsabile che ha anche aggiunto una ulteriore possibile risorsa derivante dall'attivazione delle procedure atte alla riscossione di proventi derivanti dal taglio e dalla vendita dei boschi di proprietà comunale.

La stessa responsabile dell'area tecnica e territorio, con nota del 06.08.2019, su sollecitazione del sottoscritto revisore ha inviato una nota su quali potrebbero essere le entrate derivanti da alienazione e/o valorizzazione di beni appartenenti al patrimonio comunale e da attività istruttorie di recupero somme. La nota evidenzia, anch'essa, l'impossibilità di eventuali adempimenti correttivi da porre a salvaguardia degli equilibri di bilancio, dicendo che è possibile effettuare alcune manovre, ma che i primi risultati si avrebbero sul bilancio 2020.

Potrebbe anche essere avviata la procedura per l'installazione dei limitatori di velocità cosiddetti autovelox, sulla S.S. 106 per il tratto che ricade nel territorio di competenza, come fanno molti altri Comuni, anche limitrofi, se ne ricorrono le condizioni e si hanno le possibilità visto che l'ente non è dotato del servizio di polizia municipale.

Il parere della responsabile del servizio finanziario, rilasciato in data 02.08.2019, prima che la stessa cessasse il servizio presso l'ente, nel sollecitare l'eventuale adozione di provvedimenti di riequilibrio, al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, evidenzia l'ulteriore esistenza di debiti fuori bilancio o passività potenziali, rilevate dai responsabili degli uffici, per un importo di euro 1.416.826,07 che ha appesantito finanziariamente ancor di più la situazione del Comune già gravato da un risultato di amministrazione 2018, che riportava un disavanzo di euro 3.461.397,32.

Quest'organo di revisione, nell'incontro avuto presso la sede comunale con i responsabili e con il sindaco presenti, ha cercato di capire se gli interventi correttivi attuabili e previsti dalle norme potessero in qualche modo riportare l'equilibrio, sollecitando anche gli uffici, a verificare se fossero garantiti i servizi minimi.

Sia la responsabile dell'area tecnica che quella dell'area amministrativa, hanno risposto alla sollecitazione con lettere protocolli, nr. 8798,8799 e 8837, evidenziando le difficoltà che l'ente ha nel garantire l'erogazione dei servizi minimi essenziali alla collettività per mancanza di liquidità.

La situazione sembra ormai irrimediabilmente compromessa e non più correggibile con i normali mezzi previsti dalla norma, per cause che vanno ricercate, a parere di chi scrive, in situazioni ataviche che pian piano si aggravano sempre più, per garantire l'esistenza in vita dell'Ente, non suffragata da corrispondenti entrate.

Alla luce di quanto esposto, visto il parere negativo del responsabile del servizio finanziario, la mancata adozione delle misure previste dagli artt.193 commi 2 e 3, l'impossibilità di applicare il disposto dell'art.187 comma 2 lett.b del TUEL e verificato il disequilibrio finanziario dell'Ente, il sottoscritto revisore unico dei conti del Comune di Condofuri

ESPRIME



Parere negativo sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, anche perché il disequilibrio esistente non è stato corretto con misure atte a ristabilire il pareggio.

Il sottoscritto revisore propone, infine, per come evidenziato anche dalla responsabile del servizio finanziario, in un'ottica di risanamento, e non avendo la possibilità di ripristinare l'equilibrio finanziario con metodi ordinari, di intraprendere le procedure previste dall'art. 243 bis e ss. del TUEL. Bisognerà verificare con apposito piano di riequilibrio, se le condizioni dei parametri previsti dalla norma, lo permettono, la fattibilità del risanamento, spalmando nel termine più lungo possibile la rateazione. E' chiaro che andranno adottate le misure necessarie al reperimento delle risorse per far fronte al fabbisogno annuale. Nel caso in cui il Piano di riequilibrio non dovesse avere sostentamento, sarà necessario far ricorso a quanto previsto degli Art 244 e ss. del Tuel in materia di dissesto finanziario.

Si rammenta, infine, che la mancata adozione da parte dell'Ente dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art.141 del TUEL, con conseguente applicazione della procedura prevista in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione.

Lamezia Terme, li 07 Agosto 2019

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Eleonora PETRUZZA





ALL. A

PK

COMUNE DI CONDOFURI

PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA

* * * * *

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 031 DEL 20.06.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO CONSUNTIVO ANNO 2012

L'anno DUEMILATREDICI, questo giorno VENTI del mese di GIUGNO alle ore 15,05, convocato dal Presidente del Consiglio con le modalità prescritte dal Regolamento comunale e nella sala delle adunanze presso il Comune di Condofuri, si è riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale dei quali sono membri i sigg.ri:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Assen.
ANTONIO SALVATORE GURNARI	PRESIDENTE CONSIGLIO	SI	
SALVATORE MAFRICI	SINDACO	SI	
GIULIA NAIMO	CONSIGLIERE	NO	
GIUSEPPE BARRECA	CONSIGLIERE	SI	
SALVATORE TRAPANI	CONSIGLIERE	SI	
GIUSEPPE FOTI	CONSIGLIERE	SI	
ROCCO ERMIDIO	CONSIGLIERE	SI	
DOMENICO MAFRICI	CONSIGLIERE	NO	
BRUNO MAISANO	CONSIGLIERE	SI*	
ANTONINO VADALA'	CONSIGLIERE	NO**	
TOMMASO IARIA	CONSIGLIERE	SI	

*Esce alle ore 15,40;

** Arriva alle ore 16,00

PRESENTI N. 8

ASSENTI N. 3

Partecipa il Segretario Comunale: Avv. Donatella Palmisani, incaricato della redazione del presente atto.;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

constatato il numero legale degli intervenuti;

Visto il decreto D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Tuel come riportati sulla proposta di deliberazione;

Prende la parola il Consigliere Maisano che evidenzia alcuni aspetti:

- sollecita la disinfezione del paese dalle zanzare;
- la comunicazione del Segretario di rifiuto da parte dei consiglieri comunali di ricezione al protocollo delle lettere trasmesse dagli uffici dell'ente, evidenziando di non avere mai rifiutato alcun atto ;
- Mancanza di acqua in alcune frazioni del paese;
- Il fatto che capita di vedere il tecnico comunale scendere dal treno e salire sulla macchina del Comune;

- Vertenza strade comunali e delucidazioni in merito;
- Disguido sul consuntivo; richiesta atti del Consiglio non evasa seppur fatta telefonicamente nella giornata di ieri;

Presidente del Consiglio: per facilitare la comunicazione si può fare la Pec istituzionale per i consiglieri.-

Iaria: non si può chiedere la collaborazione del consigliere a senso unico; si riferisce ad una richiesta di rilascio password effettuata agli uffici e non evasa

Presidente del Consiglio: il discorso della password implica sia valutazioni tecniche relative alla software house che valutazioni relative al regolamento da effettuare in sede di Consiglio

Sindaco entriamo nel vivo dell'esperienza amministrativa della nuova gestione ben sapendo che si tratta di un rendiconto di cui la paternità politica e amministrativa non è nostra. Questo Ente ha dei punti di criticità e di difficoltà che sono fotografati dagli atti. La radice di tale criticità è lontana negli anni. Il ritardo dell'approvazione è conseguenza delle dimissioni del precedente revisore avvenuto proprio durante l'iter di approvazione del rendiconto. Noi siamo il primo Comune dell'Area Grecanica ad aderire alle nuove formule di nomina del revisore tramite sorteggio della Prefettura. La criticità è soprattutto nella difficoltà di recupero delle riscossioni tributarie, questa comporta una difficoltà di liquidità. Indirizzo da dare agli uffici è di costruire una Task force per incidere significativamente su tale forte criticità.

Barreca : dà lettura sulla relazione di Giunta Comunale n.54 dell'11.04.2013. Evidenzia che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti. Era stata convocata riunione dei capigruppo alle quale hanno partecipato solo il Presidente del Consiglio, il Sindaco, l'Assessore al Bilancio, il Dott. Antonio Marra ed il Capogruppo Rocco Ermidio;

Maisano: non partecipo alla discussione di questo punto perché ho ricevuto la notifica giorno 1 giugno di sabato e poi giorno 2 e 3 era festa.-

Barreca: era stato avvisato dal Commissariato anche prima e non ha partecipato alle riunioni dei capigruppo pur convocate.

Presidente del Consiglio : le comunicazioni sono state date per tempo, rimarcare la tempistica non è corretto; anche io personalmente ed il sindaco l'abbiamo contattato telefonicamente il consigliere Maisano per avvisarlo della messa a disposizione degli atti.

Maisano: confermo, ero assente per motivi familiari;

Maisano esce alle ore 15,40. Presenti n.7

Iaria: si auspica si trovi un metodo per avvicinare i cittadini alla politica;

Presidente del Consiglio: E' una riflessione che abbiamo già fatto;

Iaria: E' vero che è stata convocata la conferenza dei capogruppo ma il rendiconto era già approvato dalla Giunta allora di cosa dobbiamo parlare. Si augura che la prossima volta, soprattutto in fase di approvazione del bilancio di previsione sia organizzata una riunione con la minoranza prima dell'approvazione del deliberativo; chiede al dottore Marra dove va a finire il fondo svalutazione crediti?

Dott. Marra: non deve essere impegnato e quindi va a finire nell'avanzo amministrazione; questo, almeno, per quanto riguarda quello contabile;

Iaria: non è segnato nel patrimonio?

Marra: allora vi sarà stata una svista;

Iaria: chiede spiegazione in ordine allo stralcio dei residui;

Marra: sicuramente non è riportato ma risulta dal consuntivo;

Iaria: lo stesso discorso vale per i residui passivi. E' vero che nel consuntivo sono stati riportati ma avrebbero dovuto essere riportati anche nelle schede in argomento. La relazione dell'assessore al bilancio è stata burocratica, preferisco intervenire sulla relazione politica fatta dal Sindaco;

Arriva alle ore 16.00 il Consigliere Vadalà. Presenti n.8

Iaria: rileva che vi sono delle criticità evidenziate dal Revisore. Così anche per i residui attivi che sono pari a circa € 12.000.000,00; si sarebbero dovuti stralciarli già in questa fase. Il revisore lo dice in maniera chiara. Certo non è colpa vostra, ma approvandolo voi lo fate vostro. Mette agli atti la nota del Revisore dei conti.

Marra: Non ho ricevuto questa nota dal Revisore, sono a conoscenza di un debito fuori bilancio per il quale vi è in atto una attività di transazione;

Iaria: chiede in merito al D. Lgs 35/2013;

Marra: non si tratta di debiti fuori bilancio. Sono debiti già certi liquidati ed esigibili al 31 dicembre, non pagati per mancanza liquidità.

Iaria: perché?

Marra: il problema è la mancata liquidità;

Iaria: rileva che vi sono dei ricorsi vinti contro le bollette trasmesse ai cittadini. Questo vuol dire che la situazione è critica;

Sindaco: evidenzia come il revisore ha espresso parere favorevole, pur evidenziando una situazione per l'Ente molto difficile;

Iaria: All.B)

Vadalà: chiede scusa per il ritardo. A novembre in fase di assestamento di bilancio, ci fu detto che il bilancio era in pareggio; quando poi parlammo come minoranza di debito fuori bilancio fummo tacciati di populismo. In realtà oggi sappiamo che non è così! Il nostro revisore oggi, finalmente, guarda in faccia la realtà. Non metto in dubbio la professionalità di nessuno, ma metto in dubbio l'imparzialità, quella sì. Mi riferisco al precedente revisore. Oggi si specificano i punti critici. Come si intende recuperare? Molte cartelle esattoriali, relative al pagamento del servizio idrico, sono state poste in essere utilizzando quale sistema di conteggio il consumo forfettario. Spesso poi sono stati mandati 3 o 4 anni contemporaneamente. Il Revisore evidenzia che non è possibile dare un quadro specifico perché non

vi è un bilancio analitico. Si parla, poi, di un avanzo da tenere però vincolato; perché è molto fittizio. Io dubito che se si analizzasse in modo analitico il bilancio lo stesso sarebbe in pareggio. Oggi di concreto su questo bilancio non vi è nulla. La condizione economica del Comune è ben delineata anche dal Revisore dei Conti quando solleva la criticità dell'anticipazione di cassa.

Sindaco: rispetta e ringrazia la minoranza per gli interventi, ringrazia meno il Consigliere Maisano perché è giusto che ognuno, per le proprie parti si assuma le proprie responsabilità. La mancata adesione alla conferenza dei Capigruppo, proprio per la criticità evidenziate, non ha alcuna giustificazione; in questo caso il rilievo di Iaria sulla necessità di convocare la conferenza prima dell'approvazione in Giunta dello schema di rendiconto non ha giustificazione in quanto non si tratta di costruire nulla. Sarà diverso per il bilancio di previsione. Oggi dobbiamo assumerci la responsabilità di dire a tutti i cittadini di corrispondere i tributi per non gravare solo e sempre sui pochi cittadini che pagano. Noi oggi ci assumiamo le responsabilità corrispondente alla nostra candidatura; chiediamo a voi di assumervi la responsabilità di far fronte a questi problemi. Altrimenti si tratterebbe di una semplice demagogia.

Iaria: non aveva senso quella riunione, seppure io non ho partecipato per motivi familiari. Demagogia sarebbe più la tua.

Esce l'Assessore Foti alle ore 16.50- Presenti n°7

Iaria: io avrei fatto emergere questo "buco" nel bilancio perché € 12.000.000,00 di residui attivi sono del tutto fittizi e di difficile acquisizione.

Rientra alle ore 16.50 l'Assessore Foti. Presenti n°8

Iaria: in relazione ai parametri di deficitarietà strutturale, l'Ente sfora quattro parametri su dieci. Nel periodo della Giunta La Valle non sono stati inviati i ruoli, questo è stato il momento che ha creato l'attuale difficoltà. Il nodo contabile verrà al pettine nell'arco di cinque anni di mandato. Su questo modo di operare avrà sempre la collaborazione della minoranza o la mia personale.

Vadalà: l'acqua si paga in funzione delle tariffe determinate per scaglionare; con il pagamento forfettario questo principio non è rispettato. Anche sulla nomina dell'avvocato da parte della precedente commissione esprime dei dubbi. Possiamo vedere quante cause sono state vinte? In molte cause non si è neanche presentato.

Sindaco: Abbiamo fatto un nuovo bando ed il nuovo legale ha avviato la propria attività solo da qualche settimana.

Vadalà: il mio riferimento è all'avvocato precedente, ritengo che per il principio della verità il problema si manifesterà. Si poteva presentare un bilancio consuntivo negativo.

Votanti n°8

Favorevoli N.6 Maggioranza

Contrari n°2 Vadalà e Iaria con dichiarazioni di voto:

Dichiarazione di Voto Iaria: "ancora una volta viene occultato un debito di circa 200.00,00 euro dal quale siamo tutti a conoscenza. Il revisore aveva dato precise indicazioni in merito ai debiti fuori bilancio che sono state puntualmente disattese. Poiché il consuntivo non è veritiero voto contro".

Dichiarazione di Voto Vadalà: ritengo sia un consuntivo, che come meglio evidenza ed esplicitata dalle le relazione dell'organo di revisione, è poco attendibile manca il bilancio analitico specifico e sono presenti innumerevoli defezioni e buchi neri. Il consuntivo non corrisponde assolutamente alla realtà economica e finanziaria dell'Ente.

Sindaco: in merito al debito fuori bilancio più volte richiamato dai consiglieri di minoranza, nessuno tra i consiglieri di maggioranza lo ha mai nascosto, ma sono in atto le procedure per aderire ad un riconoscimento che permette all'Ente il minor aggravio possibile.

Alle ore 17.10 la seduta è sospesa;

Alle ore 17.20 la seduta riprende.

Il Presidente del Consiglio fa l'appello.

E' presente il consigliere Maisano- Presenti n°9.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- RILEVATO che l'articolo 151 - commi 5° e 6° - del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, prescrive che "i risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto" e che la relazione "esprime la valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti".
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 Parte Seconda "Ordinamento Finanziario e Contabile" ed in particolare il Titolo VI recante "Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione".
- VISTI gli artt. 227 e seguenti del predetto D. Lgs. 267/2000 secondo cui "La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del Bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio".
- VISTO l'art. 229, comma 9, del D. Lgs. 267/2000 secondo cui "Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio".
- RITENUTO dover procedere all'aggiornamento del conto del patrimonio alla chiusura dell'esercizio 2012 secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 194/96.
- VISTA la deliberazione del C.C. n. 55 dell'21/03/2012, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2012;

- **VISTA** la relazione al rendiconto di gestione 2012 relativa alla realizzazione delle scelte programmatiche all'uopo predisposta dall'ufficio Finanziario;
- **VISTI** altresì il conto del bilancio ed il conto del Tesoriere.
- **PRESO** atto delle risultanze finali della gestione finanziaria, del risultato economico della gestione e del risultato del patrimonio netto;
- **DATO** atto che con determinazione n. 11 del 08/04/2013 il Responsabile del Settore Finanziario, unitamente a tutti i Responsabili di Settore dell'Ente, ha proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi secondo le modalità espressamente disciplinate dall'articolo 228, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- **RILEVATO** che i dati finanziari emergenti dal conto del bilancio 2012 sono stati riepilogati e chiariti nell'allegata relazione mettendo in evidenza i risultati conseguiti ed i costi sostenuti;
- **PRESO** atto che dalla relazione emergono i dati che dimostrano l'efficacia e l'efficienza dei servizi gestiti.
- **DATO** atto che l'Ente non si trovava in condizioni di deficitarietà strutturale come da tabella allegata redatta sulla base dei parametri fissati dal D.M. 18.02.2013, per il triennio 2013-2015 (ultimo decreto approvato ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 267/2000).
- **DATO** atto che l'Ente per l'anno 2011 ha approvato il conto del bilancio, con delibera CC n 63 del 19.04.2012;
- **RICHIAMATO** il vigente Regolamento di Contabilità nonché il vigente Statuto Comunale.
- **VISTI** i conti degli agenti contabili interni resi ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000.
- **Vista** la deliberazione della G.C. n. 54 dell'11/04/2013 con la quale è stata approvata la relazione della Giunta al conto del bilancio 2012;
- **Richiamata** la legge 23/12/2009, n.191 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);
- **Visto** il decreto legge 31/05/2010, n.78 convertito in legge, con modificazioni dalla legge 30/07/2010 n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica;
- **Vista** la legge 13/12/2010, n. 220 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2011);
- **Visto** il decreto legge n. 98/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011 recante disposizioni urgenti sulla stabilizzazione finanziaria;
- **Visto** il decreto legge n. 138/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 148/2011 recante disposizioni urgenti sulla stabilizzazione finanziaria;
- **Visto** il D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011;
- **Visto** il D.L. n. 174/2012 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e funzionamento degli enti territoriali, convertito in L. n. 213/2012;
- **Visto** il D.L. n. 179/2012 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito in L. n. 221/2012;
- **Vista** la legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità 2012);
- **Vista** la legge 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità 2013);
- **Richiamato** in particolare l'art. 1, comma 381, della predetta legge che ha differito al 30/06/2013, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013;
- **DATO ATTO** che con deliberazione di questa Giunta n. 89 del 28/12/2012 è stata autorizzata la gestione provvisoria del bilancio 2013;
- **DATO** atto dei pareri favorevoli resi ai sensi dall'articolo 49 - 1° comma - del D.Lgs. 267/2000, come da testo allegato.
- **UDITO** il dibattito consiliare

Con la seguente votazione:

Votanti n°8

Favorevoli N.6 Maggioranza

Contrari n°2 Vadalà e Iaria con dichiarazioni di voto

Dichiarazione di Voto Iaria: "ancora una volta viene occultato un debito di circa 200.00,00 euro dal quale siamo tutti a conoscenza. Il revisore aveva dato precise indicazioni in merito ai debiti fuori bilancio che sono state puntualmente disattese. Poiché il consuntivo non è veritiero voto contro.

Dichiarazione di Voto Vadalà: "ritengo sia un consuntivo, che come meglio evidenziato ed esplicitato dalle le relazione dell'organo di revisione, è poco attendibile; manca il bilancio analitico specifico e sono presenti innumerevoli defezioni e buchi neri. Il consuntivo non corrisponde assolutamente alla realtà economica e finanziaria dell'Ente".

Delibera

1) **DI APPROVARE** il Rendiconto di gestione 2012 comprendente il conto del Bilancio, il conto Economico ed il conto del Patrimonio aggiornato secondo il disposto di cui al D.P.R. 194/96 da cui si evidenziano i seguenti risultati finali:

CONTO DEL BILANCIO

RISULTANZE RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa all'1 gennaio 2012	€ 166.767,39
Riscossioni	€ 4.466.013,82
Pagamenti	€ 4.295.774,81

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012	€ 337.006,40
Pagamenti per azioni non regolarizzate al 31 dicembre	€ 0,00
Differenza	€ 0,00
Residui attivi	€ 12.065.663,54
Residui passivi	€ 12.064.206,02
Avanzo di amministrazione al 31/12/2012 interamente vincolato	€ 338.463,92

- 2) Disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio dell'Ente in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 267/2000;
- 3) Di dare atto che il Revisore dei Conti dell'Ente sul conto consuntivo esercizio finanziario 2012 redatta ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo n. 267/2000, ha espresso parere favorevole per l'approvazione del conto stesso, relazione che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale;
- 4) Di notificare la predetta deliberazione al Tesoriere Comunale per quanto di competenza.

Alle ore 17,20 rientra il Consigliere Bruno Maisano. Presenti n.9

Allegato A)

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione "Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2012" esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore. Lì 20 giugno 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott Antonio Marra

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione "Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2012" esprime parere favorevole di regolarità contabile. Lì 20 giugno 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott Antonio Marra

Il sottoscritto consigliere Maria Tommaso ~~XXXXXXXXXX~~, nell'espletamento del proprio mandato elettorale, preso atto che l'Amministrazione guidata dal sindaco Mafrici persiste nel voler nascondere ai cittadini la grave situazione economico-finanziaria dell'ente:

CONSIDERATO

- Che i residui attivi (somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio) allocati nel conto consuntivo sottoposto al vaglio di questo Consiglio, per la complessiva somma di € 12.065.663,54 sono determinanti nell'an e nel quantum per attestare, fedelmente, il risultato contabile di amministrazione nonchè i riflessi degli stessi sugli equilibri del bilancio;
- Che il legislatore ha fissato una regola essenziale per la buona tenuta della contabilità: prima di poter inserire i residui attivi o passivi nel conto di bilancio, essi devono essere **RIACCERTATI** (art. 228 del D.Lgs. 267/2000). E' questa un'operazione complessa consistente nell'analisi e valutazione delle ragioni o meno a seguito delle quali mantenere (in tutto o in parte) le posizioni creditorie e/o debitorie, per effetto della quale si possono verificare maggiori ovvero minori residui attivi o minori residui passivi per sopravvenuta insussistenza o inesigibilità oppure per prescrizione;
- Che nel D.Lgs. n.267/2000 sono espressamente indicate l'accezione, le fattispecie e le modalità generali di rilevazione dei residui attivi: in particolare l'art. n.189, comma 1, definisce i residui attivi come "*somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio*", precisando, al comma 2, che "*sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata*". I residui attivi, in altri termini, possono genericamente definirsi come crediti provenienti dagli anni precedenti che concorrono positivamente alla determinazione del risultato di amministrazione il quale, come noto, è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, ai sensi dell'art. n.186 del T.U.E.L.;
- Che in sede di rendicontazione l'articolo n.228 del T.U.E.L. prevede la verifica generale dei residui: il comma 3 di tale articolo recita testualmente, infatti, che "*prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di RIACCERTAMENTO degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui*". L'importanza di questa operazione si deduce anche dall'obbligo di allegare al rendiconto l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, come previsto dall'art. 227, comma 5, del Tuel;
- Che la condizione di insussistenza di un residuo attivo, riscontrabile ponendo in essere la suddetta operazione di riaccertamento dei residui, consiste nella materiale presa d'atto che è venuto meno un elemento essenziale dell'accertamento dell'entrata (ragione del credito, titolo giuridico, soggetto debitore, somma e scadenza), ai sensi dell'art. n.179 del T.U.E.L. Una volta preso atto

dell'impossibilità di riscossione del residuo bisogna procedere allo stralcio dello stesso;

- Che il Tuel all'art. n.230, prevede che *"gli enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione"* e, conseguentemente, al verificarsi delle condizioni di insussistenza e di inesigibilità si hanno anche riflessi sulla determinazione del risultato economico della gestione tanto che l'articolo n.229 del Tuel elenca, tra gli oneri straordinari del conto economico, la svalutazione di crediti e le insussistenze dell'attivo (minori crediti e minori residui attivi);

- Che il D.P.R. n.194/1996 prevede nella struttura del bilancio di previsione e del conto del bilancio un apposito fondo svalutazione crediti all'intervento n.10 delle spese correnti (per i Comuni), con l'evidente scopo (di tale fondo) di compensare le minori entrate per inesigibilità dei crediti, garantendo il permanere degli equilibri di bilancio; con la eventuale allocazione nella struttura del conto del patrimonio, attivo, di una apposita voce A III 4 denominata *"Crediti di dubbia esigibilità"* alla quale è detratto il fondo svalutazione crediti;

- Che, nel caso che ci occupa, non può essere ignorato il richiamo all'ossequio dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti (residui attivi) strettamente correlato con il ruolo dei principi contabili che consiste nel fornire un supporto tecnico nell'applicazione delle norme di legge in tema di ordinamento finanziario e contabile;

- Che nel principio contabile n. 2, punto 19, si precisano innanzitutto gli elementi fondamentali dell'accertamento delle entrate, fra i quali il diritto di credito che deve essere connotato dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità: *"Un credito è certo in presenza di un idoneo titolo giuridico in cui esso trova fondamento; è liquido se ne è determinato l'ammontare; è esigibile se sia venuto in scadenza nell'esercizio o, per la riscossione del relativo importo, l'ente abbia autonomamente fissato il versamento nell'anno successivo, ovvero abbia concesso al debitore una dilazione di pagamento che cada negli esercizi successivi"*;

- Che altre indicazioni più operative in tema di riaccertamento dei residui si annoverano nel principio n.3, punto 51 laddove si prevede l'obbligatorietà della verifica *"per ciascun singolo accertamento della gestione di competenza e per ciascun residuo attivo proveniente dagli anni precedenti"* nonché l'adozione di *"un comportamento prudente ricercando le condizioni dell'effettiva esistenza dei requisiti essenziali"*.

VISTO

- La Circolare del Ministero dell'Interno, n. F.L. 19/95 del 18 settembre 1995, la quale dispone che, per gli esercizi finanziari successivi all'anno 1995, il provvedimento ricognitivo dei residui attivi e passivi è di competenza

dirigenziale, disposizione questa richiamata nel principio contabile n.2, punto 89, che afferma la competenza ad effettuare le operazioni di riaccertamento in capo ai singoli responsabili dei servizi e la necessità di redigere un apposito elenco allegato al conto del bilancio contenente i residui attivi eliminati per insussistenza o per intervenuta prescrizione (principio 2, n. 33),

- La relazione dell'Organo di Revisione che attesta come <<La verifica a campione effettuata sui residui attivi non permette di asseverare la sussistenza della ragione del credito per l'ingente massa del credito, ancorchè certificato dagli uffici dell'Ente.>>

Ribadiamo in questa sede il nostro voto contrario ad uno schema di rendiconto che certifica, incontrovertibilmente, che i dati in esso contenuti hanno poca o nulla attinenza con la realtà e servono solo ad occultare la crisi economica dell'Ente, incerta solo per quanto attiene l'entità, e che condiziona negativamente la gestione amministrativa.

La trasparenza e la correttezza amministrativa avrebbero imposto delle verifiche accuratissime dalle quali trarre indicazioni certe ed univoche sullo stato dei conti del comune tali da non lasciare alcun dubbio ai cittadini. In particolare:

1. I cittadini dovrebbero sapere se nel conto consuntivo 2012 sono stati riportati tutti i rapporti patrimoniali di dare ed avere, di debito e credito, con enti, società partecipate, altri terzi ed in particolare il debito vantato dagli eredi Ermidio che ammonta a circa € 200.000,00;
2. RESIDUI ATTIVI: desideriamo sapere quali siano le ragioni di mantenimento e in particolare se sono soddisfatte le condizioni poste dal legislatore per i residui attivi (art. 189 del T.U.). Il Dott. Marra ci deve dire se è stato verificato il permanere delle ragioni del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, la somma e la scadenza, ci deve dire che non siamo di fronte a residui attivi nei confronti di soggetti deceduti o falliti, o per i quali sia intervenuta la prescrizione, ci deve dire adesso che non siamo di fronte a residui attivi controversi e di dubbia o difficile esazione;
3. RESIDUI PASSIVI: chiediamo di verificare: 1) l'esistenza ed importo delle richieste di pagamento presentate entro la data del 31.12.2012, sotto qualsiasi forma (fatture, note, solleciti, decreti ingiuntivi etc...) da Avvocati e professionisti vari, per le quali non risulta assunto dal Comune l'atto di impegno spesa e siano prive di copertura assicurativa; 2) l'esistenza di decreti ingiuntivi presentati entro la data del 31.12.2012, per le quali non risulta assunto dal Comune l'atto di impegno spesa e siano privi di copertura assicurativa;

CONCLUSIONI

Cari colleghi come vedete noi vogliamo conoscere l'esatta situazione patrimoniale del Comune, l'ammontare dei crediti e dei debiti, vogliamo sapere se i 12.065.663,54 euro al 31.12.2012 di residui attivi sono crediti certi, liquidi ed esigibili, vogliamo sapere se oltre ai residui passivi esposti nel conto consuntivo ci sono altri debiti, a conoscenza del Comune, ma per i quali non è stato assunto alcun atto di impegno. Chiediamo che sia fatta chiarezza in merito all'enorme mole di residui attivi da voi indicato in € 12.065.663,54 e lo facciamo nell'esclusivo interesse dei cittadini, senza offendere nessuno, con la coscienza serena di chi ha il compito istituzionale di controllare l'operato della maggioranza.

Oggi la credibilità del sistema politico è intaccata non solo da un circo variegato di personaggi fuori dal tempo e poco adatti ai luoghi ma anche dalla scarsa o nulla capacità autoimmunitaria, o se preferite autopulente, del sistema medesimo. Il nodo è quindi nel sistema, sosteneva circa quindici anni fa Emanuele Macaluso nella prefazione ad un libro inchiesta, «nella vita interna dei partiti, nell'amministrazione pubblica, nella capacità di controllo del parlamento (noi potremmo dire altrettanto efficacemente del Consiglio) e della stampa e nel ruolo stesso della magistratura che esercita il cosiddetto controllo di legalità (noi potremmo aggiungere anche delle forze dell'ordine che trasmettono le informative di reato)».

Si coglie di questa vicenda, che per alcuni aspetti sfiora la follia amministrativa, il comportamento dei protagonisti e delle istituzioni: il nodo, appunto. Si sono tenuti vari Consigli durante i quali i consiglieri di minoranza hanno pubblicamente denunciato la falsità della situazione rappresentata dai documenti contabili sottoposti al Consiglio per l'approvazione. Gli stessi Consiglieri hanno protestato denunciando anche sulla stampa l'occultamento di debiti a carico dell'Ente. E se da parte dell'apparato burocratico c'era da aspettarsi una risposta svogliata, cioè diluita quanto più possibile nei tempi e nei contenuti, diversa doveva essere la reazione delle altre istituzioni.

Il mestiere (a me piace definirlo così) del giornalista si è ridotto oggi ad essere, nella migliore delle ipotesi, una parodia del povero correttore di bozze: non ci sono più le inchieste, non ci sono più le domande a bruciapelo, non si rincorrono più le notizie ma si pretende addirittura che sia la notizia stessa a rincorrere il giornalista per essere pubblicata!

E' che dire poi di chi assiste in Consiglio alla denuncia, reiterata nel tempo, di un Consigliere su un fatto specifico e non procede di conseguenza...

Ecco spiegato come e perché oggi questa maggioranza trasparente e legalitaria in tutto fuorchè nei fatti si può permettere il lusso di far finta di niente, di far finta che tutto è a posto madama la marchesa...

I guai, per i cittadini, arriveranno dopo!

IL CONSIGLIERE

Tommaso /

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to Dott. Antonio Salvatore Gurnari

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Donatella Palmisani

PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica F.to Dott. Antonio Marra	PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile F.to Dott. Antonio Marra
---	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 727 Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 24.07.2013 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000);

Condofuri li 24.07.2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Donatella Palmisani

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

Condofuri li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. PALMISANI DONATELLA

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 dello stesso D. Lgs. 267/2000

Data 30-11-2012

L' ISTRUTTORE

F.to _____

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N. _____ FOGLI.

DATA _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. PALMISANI DONATELLA

